

ACCERTAMENTO

Avviso di accertamento al socio valido anche se quello alla società è nullo

di Lucia Recchioni

Seminario di specializzazione

LE DIFFERENTI TIPOLOGIE DI ACCERTAMENTO SOCIETARIO E L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE E DI PRASSI IN TEMA DI ABUSO DEL DIRITTO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nel caso di **accertamento**, nei confronti dei **soci di una Srl a ristretta base societaria**, di un **maggior reddito di partecipazione per ricavi non dichiarati dalla società estinta**, l'eventuale **verifica, per vizi formali, della nullità dell'avviso relativo a debiti della società, non inficia sulla validità dello stesso**. Continua quindi ad essere necessario verificare i **presupposti sostanziali** che hanno indotto alla ricostruzione del maggior reddito e la **nullità dell'avviso di accertamento** notificato alla società estinta **non può essere automaticamente estesa** anche agli **avvisi di accertamento emanati nei confronti dei soci**.

È questo il principio richiamato dalla **Corte di Cassazione** nell'**ordinanza n. 7168**, depositata ieri, **15 marzo**.

Il caso riguarda una **S.r.l.** nei confronti della quale erano stati emessi **avvisi di accertamento** per il recupero a tassazione di **ricavi non dichiarati** in relazione alla **vendita di alcune unità immobiliari**. Gli avvisi di accertamento erano stati notificati alla **società**, all'ex **amministratore**, nonché ai **soci**.

Venivano poi notificati **avvisi di accertamento** ai **soci** a titolo di **recupero del maggior reddito di partecipazione** non dichiarato, in considerazione della **ristretta base societaria**.

A seguito di **impugnazione** l'**avviso di accertamento nei confronti della società** veniva dichiarato **nullo**, in quanto intestato a **società ormai cancellata dal registro delle imprese**. La **CTR** estendeva la nullità anche agli atti consequenziali notificati ai soci.

L'**Agenzia delle entrate** proponeva **ricorso per cassazione**, abbandonando la pretesa nei confronti della società ma insistendo per il riconoscimento della **legittimità degli avvisi di accertamento notificati ai soci** (sia quelli intestati alla società ormai estinta, sia quelli intestati

direttamente ai soci per la quota di redditi ritenuta attribuibile agli stessi).

Al di là delle specifiche questioni attinenti la **notifica dell'avviso di accertamento alla società estinta** (materia che, tra l'altro, è stata interessata anche da un'importante evoluzione legislativa), ben più interessanti paiono però essere le conclusioni raggiunte con riferimento agli **avvisi di accertamento emessi direttamente nei confronti dei soci per il maggior reddito da partecipazione**, in considerazione della **ristretta base societaria**.

Sul punto l'**Agenzia delle entrate** eccepiva che, **seppur l'evasione fiscale della società non fosse stata contestabile** (per **estinzione**, per **vizi di notifica**, per **decadenza**, ecc.), **ciò non impediva di ritenere comunque legittimi gli avvisi di accertamento notificati ai soci** per i maggiori utili percentuali e non dichiarati: solo nel caso in cui, infatti, fosse stata dimostrata, nel merito, **l'infondatezza della ripresa a tassazione** nei confronti della società, sarebbe stato **possibile disconoscere la legittimità degli avvisi di accertamento** notificati ai soci.

Il **ricorso del Fisco** è stato ritenuto **legittimo da parte della Corte di Cassazione**, la quale, con l'**ordinanza** in esame, ha statuito che *“una volta evidenziato che l'amministrazione finanziaria può far valore nei confronti del **socio di una società a ristretta base azionaria** la pretesa di un maggior reddito non dichiarato quale conseguenza della percezione di **utili non dichiarati**, nel caso di **estinzione della società**, l'eventuale **verifica**, per **vizi formali**, della **nullità dell'avviso relativo a debiti della società**, non fa venire meno la necessità dell'accertamento della legittimità della pretesa nei confronti del socio”*.